



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

All' Organizzazione Sindacale CONAPO  
[nazionale@conapo.it](mailto:nazionale@conapo.it)  
[conapo@pec.conapo.it](mailto:conapo@pec.conapo.it)

OGGETTO: Assegno di specificità.  
(Nota n. 161 del 28 agosto 2018).

In riferimento alla nota indicata in oggetto, si trasmette l'unito appunto contenente gli elementi fatti avere dalla Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie.

IL CAPO UFFICIO DI STAFF  
Lanza Bucceri



## APPUNTO

### *Assegno di specificità.*

I decreti del Presidente della Repubblica n. 47 e n. 48 del 26 marzo 2018 (in vigore dallo scorso 29 maggio), di recepimento degli accordi sindacali tesi alla valorizzazione, a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego del personale non dirigente del comparto del soccorso pubblico, prevedono, tra l'altro, l'istituzione a decorrere dal 1° ottobre 2017 di una nuova componente retributiva accessoria di natura fissa e continuativa, denominata assegno di specificità, correlata al ruolo, all'anzianità e al grado di responsabilità del predetto personale all'interno del Corpo nazionale

Con emissione di cedolino speciale in data 27 agosto 2018, si è provveduto, in prima applicazione, all'iniziale corresponsione dell'emolumento in favore del personale avente diritto in base all'anzianità di servizio utile e alla qualifica di appartenenza riferite alla data del 1° ottobre 2017. Si tratta di circa 20 mila unità di personale interessato.

Sono stati altresì recentemente completati gli adempimenti preordinati a rendere effettive, con la prossima mensilità di settembre, nuove attribuzioni ovvero l'adeguamento dell'assegno in godimento in considerazione dell'anzianità di servizio maturata dal personale successivamente al 1° ottobre 2017 e fino all'11 luglio 2018. Tale ulteriore lavorazione ha riguardato circa 1.600 unità.<sup>1</sup>

Per quanto afferisce alle problematiche evidenziate, all'esito delle verifiche effettuate sulla base delle richieste di chiarimento a tutt'oggi pervenute alla Direzione Centrale per le risorse Finanziarie dai beneficiari, non sono risultate criticità ovvero incongruenze di sorta sul piano amministrativo e informatico relativamente alla sopra indicata emissione speciale.

Sarà cura in ogni caso della medesima Direzione Centrale avviare le opportune verifiche e fornire le dovute delucidazioni, come di prassi, a fronte di segnalazioni specifiche purché sufficientemente circostanziate.

In ordine alle modalità e alle tempistiche delle lavorazioni in argomento, con riferimento ai periodi successivi all'11 luglio 2018, si rappresenta che sono state già concordate con i competenti uffici della Direzione Centrale per le Risorse Umane le procedure atte a definire standard operativi utili a garantire, in futuro, l'aggiornamento di beneficiari e importi con cadenza periodica.

Preme al riguardo precisare che, essendo possibile il verificarsi di eventi in-terruptivi nella maturazione dell'anzianità di servizio utile all'attribuzione ovvero all'adeguamento dell'emolumento, il mero decorso del tempo non costituisce elemento sufficiente, tanto meno in via predittiva, al riconoscimento dei benefici che si basa sull'adozione di uno specifico provvedimento soggetto al visto di regolarità amministrativa e contabile a cura del competente organo di controllo, previa verifica e certificazione delle anzianità lavorative di ciascun dipendente a una certa data trascorsa.

Pertanto, è di tutta evidenza come la ventilata automaticità fra la maturazione del diritto e l'attribuzione del nuovo emolumento ("già dal mese successivo"), non risulti percorribile; resta fermo che, a regime, i tempi di lavorazione tenderanno a ridursi rispetto alla fase di prima applicazione della nuova disciplina negoziale.

---

<sup>1</sup> Per motivi tecnici collegati al ricalcolo degli assegni personali riassorbibili da transito sono esclusi da questa lavorazione n. 21 unità dei ruoli AIB, già beneficiarie dell'assegno di specificità, interessate dall'incremento dell'emolumento in relazione al conseguimento di una anzianità di 22 o di 28 anni di servizio utile nel suddetto arco temporale, per le quali si provvederà con lavorazione separata.